

GRUPPO VENDER

# **POLICY WHISTLEBLOWING**

## **Procedura per le segnalazioni d'illeciti e irregolarità**

*ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24*

*"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."*

## PREMESSA

Obiettivo della presente Policy è disciplinare il processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing nel Gruppo Vender in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

## Definizioni

**Decreto Whistleblowing:** D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (d'ora in poi "Decreto")

**Whistleblowing:** istituto che tutela colui che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

**Segnalante:** persona fisica che effettua la segnalazione (attraverso il canale interno, esterno), la divulgazione pubblica o la denuncia.

**Contesto lavorativo:** attività professionali, presenti o passate, attraverso le quali, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

**Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti 3), 4), 5), e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3), 4), 5), e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;

- tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
  - 6) atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 3), 4), 5).

**Canali per le Segnalazioni:** canali con cui è possibile effettuare la segnalazione (interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia presso l'Autorità giudiziaria o contabile).

**Gestore della segnalazione:** soggetto interno alla Società, specificamente autorizzato al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente, che ha il compito di gestire la segnalazione secondo le modalità previste dal Decreto Whistleblowing e indicate nella presente policy:

- per Acciai Vender: Direttore Amministrativo
- per le Società del Gruppo: Responsabile Amministrativo

**Gruppo Vender:** Gruppo costituito dalla controllante Acciai Vender SpA e dalle Società soggette a direzione e coordinamento di Acciai Vender ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice civile:

- Profilinox SpA
- Arena Acciai Srl
- SLM Srl
- MA Centro Inossidabili SpA
- Centro Inox Campano Srl
- Centro Acciai Inox Srl
- Centro Acciai Speciali Srl

**Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo.

**Organismo di Vigilanza:** organismo con il compito di vigilare sull'efficacia e funzionamento del Modello 231/01 della Società presso cui è stato nominato.

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

**Persona coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione (interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica) come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

**ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione che ha poteri di vigilanza e sanzionatori in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Decreto Whistleblowing (D. Lgs. 23/24).

## SEGNALAZIONE


### 1. Oggetto e canale da utilizzare

Il Decreto distingue, per i soggetti privati che hanno adottato il Modello 231/01, ciò che può essere oggetto di segnalazione e quale canale di segnalazione può utilizzarsi in relazione al numero dei dipendenti della Società di appartenenza del segnalante.

**Per le Società con meno di 50 dipendenti**, possono essere oggetto di segnalazione solo le violazioni inerenti al Decreto 231/01 e l'unico canale utilizzabile è il canale interno.

**Per le Società con almeno 50 dipendenti**, possono essere oggetto di segnalazione tutte le informazioni sulle violazioni, ma i canali sono differenti:

- Le violazioni 231/01 possono essere effettuate solo attraverso il canale interno
- Le violazioni del diritto UE attraverso tutti i canali (interno, esterno, divulgazione pubblica e denuncia).



La "disciplina del Whistleblowing", immagine tratta da documento ANAC [www.anac.it](http://www.anac.it)

Ciò premesso, al fine di delineare il perimetro di segnalazione (oggetto e canale) si indica l'attuale composizione del Gruppo Vender per le Società che hanno già adottato il Modello 231.

- Società del Gruppo Vender con più di 50 dipendenti

- Acciai Vender
- Arena Acciai
  
- Società del Gruppo Vender con meno di 50 dipendenti:
  - Profilinox
  - MA Centro Inossidabili
  - Centro Inox Campano
  - Centro Acciai Inox
  - Centro Acciai Speciale

## 2. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi per essere ammissibile alla successiva fase istruttoria di analisi della veridicità dei fatti segnalati:

- a) descrizione dei fatti, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
- c) altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei medesimi fatti;
- d) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro ai fini della ricostruzione e successiva verifica dei fatti riportati, inclusi eventuali documenti da allegare alla segnalazione che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve essere il più circostanziata possibile al fine di consentire la corretta gestione della stessa. A tal fine il gestore può chiedere ulteriori informazioni al segnalante attraverso il canale con cui è stata inviata la segnalazione.

Le segnalazioni generiche, quelle aventi ad oggetto rivendicazioni di carattere strettamente personale saranno archiviate.

## 3. Soggetti che possono effettuare la segnalazione

Possono effettuare la segnalazione:

- a) i lavoratori
- b) i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti che prestano la loro attività lavorativa presso il soggetto privato
- c) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti

- d) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate di mero fatto.

La segnalazione può essere effettuata quando il rapporto giuridico è in corso, quando non è ancora iniziato (fase di selezione o precontrattuale), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

## 4. Ricezione e gestione della segnalazione

### 4.1 Canali interni

Per la ricezione delle segnalazioni il Gruppo Vender utilizza i seguenti canali interni:

- *Piattaforma informatica* raggiungibile dal sito [www.gruppovender.it](http://www.gruppovender.it);
- *Posta ordinaria*: indirizzata alla sede legale della Società alla quale si riferisce la violazione.

In caso di segnalazione a mezzo posta ordinaria, al fine di garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata whistleblowing" indirizzata al Gestore della segnalazione.

Entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione da parte del Gestore della Segnalazione, quest'ultimo rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione.

Eventuali Segnalazioni pervenute tramite canali diversi da quelli sopra citati e/o non indirizzati ai Gestori della Segnalazione devono essere trasmesse, entro 7 giorni dal ricevimento, dalla struttura che ha ricevuto la comunicazione ai Gestori che, con l'eventuale supporto delle strutture competenti, svolgeranno le necessarie verifiche, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in *forma orale* attraverso *linee telefoniche* o *sistemi di messaggistica vocale* o, su richiesta della persona segnalante, mediante un *incontro diretto*.

In caso di segnalazione effettuata tramite sistemi di messaggistica vocale (linea telefonica registrata), si potrà utilizzare un dispositivo funzionale alla registrazione o, in alternativa, alla trascrizione di quanto dichiarato dal Whistleblower. Se si procede con la trascrizione della dichiarazione rilasciata, il segnalante avrà la facoltà di rivedere quanto riportato dal personale addetto e di confermare o meno il contenuto della dichiarazione apponendo una firma sul verbale. Se invece per registrare la segnalazione viene impiegata una linea telefonica o un altro sistema non registrato, è necessario che la segnalazione venga dettagliatamente trascritta. Il

verbale finale potrà essere confermato o rettificato tramite sottoscrizione dello stesso ad opera del Whistleblower.

Quando invece il segnalante richiede di effettuare la segnalazione per via orale tramite incontro con il personale qualificato, la segnalazione dovrà essere registrata ovvero documentata in seguito al consenso del Whistleblower. Anche in questo caso, il verbale finale contenente la dichiarazione del segnalante potrà essere confermata o meno tramite apposizione di firma dello stesso sul verbale.

Il Gestore o qualsiasi soggetto che riceve una Segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsiasi titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sull'identità del Segnalante. Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante, ma anche a tutti gli elementi della Segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

Il Gestore della Segnalazione fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione ricezione della segnalazione.

Il riscontro può consistere nella comunicazione:

- dell'archiviazione
- dell'avvio di un'inchiesta interna
- dello stato di avanzamento dell'istruttoria
- dei provvedimenti adottati
- del rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Si procederà con l'archiviazione nel momento in cui i fatti oggetto di illecito non siano stati adeguatamente specificati ovvero siano troppo generici e non si siano forniti eventuali chiarimenti ulteriori, nel momento in cui l'oggetto della stessa non rientri nelle fattispecie previste dalla policy oppure se dalle verifiche effettuate non risultino evidenze di eventuali condotte illecite. L'archiviazione verrà inserita all'interno del registro informatico corredata di tutte le motivazioni.

## 4.2 Canale esterno e divulgazione pubblica

Il Segnalante, fatto salvo quanto precisato al paragrafo 1, ha la facoltà di rivolgersi all'ANAC nel momento in cui:

- 1) non è prevista all'interno della Società l'obbligatorietà dell'attivazione del canale interno di segnalazione



- 2) il canale interno non risponde ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento
- 3) è stata effettuata una segnalazione interna senza esiti positivi
- 4) si ritiene che la stessa segnalazione non possa essere gestita adeguatamente e senza potenziali ritorsioni a livello interno.

Anche le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure tramite l'utilizzo della posta elettronica.

Se la segnalazione perviene ad un soggetto diverso da ANAC, questi avrà il dovere di comunicare la segnalazione all'Autorità non oltre sette giorni dalla data di ricezione della stessa. Anche in questo caso, il Whistleblower dovrà essere informato del passaggio di informazioni tra le parti.

Entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, l'ANAC avvisa il Whistleblower, ad eccezione dei casi in cui il segnalante non faccia richiesta contraria ovvero nel caso in cui ANAC ritenga che la comunicazione possa mettere in serio pericolo il principio di riservatezza del segnalante.

In questa fase del procedimento, l'Autorità ha la facoltà di chiedere ulteriori informazioni al Whistleblower e svolge le necessarie attività di verifica delle segnalazioni. Conclusa l'attività di valutazione, ANAC dovrà comunicare gli esiti al Whistleblower entro tre mesi ovvero entro sei mesi in caso di motivate ragioni.

Infine, il Segnalante potrà inoltre ricorrere alla Divulgazione pubblica nel momento in cui si ritiene non efficace la segnalazione tramite il canale interno della Società ovvero se la violazione riscontrata possa identificare un pericolo per l'interesse pubblico. Si potrà inoltre accedere alla divulgazione pubblica nel momento in cui il Whistleblower abbia motivazioni fondate di ritenere che la sua condotta possa essere oggetto di eventuali ritorsioni.

## 5. Misure di protezione previste per il Whistleblower

Il Gruppo Vender assicura la protezione del Segnalante in buona fede contro qualsiasi atto, azione, comportamento ritorsivo collegato in maniera diretta o indiretta alla Segnalazione (ad esempio, licenziamento, sospensioni o misure equivalenti, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, sospensione o restrizione della formazione, note di merito o referenze negative, adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo, conclusione anticipata o annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi ecc.).

Le misure di protezione si applicano se, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Il Segnalante che ritiene di aver subito atti ritorsivi può comunicarli all'ANAC.

Le misure di protezione sono riconosciute anche i) ai Facilitatori, ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, iii) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, iv) agli enti di proprietà della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le tutele previste per il Segnalante cessano di applicarsi in caso di sentenza anche di primo grado, che accerti nei confronti del Segnalante la responsabilità penale per calunnia o diffamazione o comunque per medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. In tali casi nei riguardi del Segnalante si procederà all'applicazione della sanzione disciplinare ritenuta opportuna.

Qualora la Persona coinvolta ritenga che il Segnalante abbia presentato la Segnalazione solo con la finalità di calunniarlo e/o diffamarlo, può presentare denuncia contro persone a lui non note. Laddove l'autorità giudiziaria ritenga di dover procedere nei confronti del Segnalante, può richiedere alla Società di fornire l'identità del Segnalante.